

**Allegato "B" al mio atto Repertorio n. 11695 e Raccolta n. 10126
STATUTO**

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

È costituita l'"**Associazione La Strada - Der Weg ETS**" con sede legale in Bolzano, via della Visitazione n. 42.

L'associazione porta il nome di "La Strada - Der Weg ETS", Ente del terzo settore in base al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 1 Codice del terzo settore. In relazione a quanto disposto nella disciplina transitoria di cui all'art. 21 che segue, la denominazione che precede, contenente l'acronimo ETS, potrà essere utilizzata dall'Associazione solo una volta divenuto efficace il presente statuto e comunque non prima dell'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (condizione prevista dalla legge per l'utilizzo del suddetto acronimo).

Essa esercita in via esclusiva attività di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art.2

L'Associazione, che si ispira a valori cristiani e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rivolte a bambini, giovani, adulti ed anziani nei seguenti settori:

1. assistenza sociale e socio – sanitaria;
2. formazione, ricerca, ricerca scientifica, consulenza, sensibilizzazione;
3. Promozione dell'agio.

Persegue le finalità suddette mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e dall'art. 2 del D.lgs. 112/2017.

In particolare svolge le attività previste dalle seguenti lettere dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non in-

feriore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

m) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

p) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

s) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il tutto mediante:

a) attuazione di servizi di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione delle forme di disagio sociale e dipendenza;

b) la ricerca, lo studio, la formazione, anche nel campo della devianza sociale, del disadattamento, dell'educazione e della rieducazione e del reinserimento;

c) la gestione di comunità, strutture, alloggi, ostelli, laboratori protetti e qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità dell'Associazione stessa.

d) il favorire la ripresa degli studi o la formazione professionale di persone in condizione di disagio.

e) l'assistenza morale e materiale delle persone che si trovano in stato di bisogno;

f) la formazione spirituale, umana e culturale;

g) la promozione e gestione di attività culturali, ricreative, ambientali e sportive;

h) l'opera di sensibilizzazione della collettività, delle istituzioni e degli enti pubblici e privati sui problemi del disagio;

i) Interventi per e con la famiglia e di sviluppo del territorio, anche per conciliare meglio i tempi lavoro – famiglia, anche attraverso servizi alla prima infanzia.

j) anche attraverso interventi nell'ambito di: immigrazione, assistenza alle donne, pari opportunità, tratta, interculturalità, cultura, sport, lavoro ed imprese, disagio psichiatrico, reinserimento socio-lavorativo, tempo libero, ambiente, scuola, diritto allo studio, formazione, salute, carcere, sicurezza.

Infine essa attua e gestisce i servizi necessari al perseguimento degli scopi sociali,

anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private, stipulando all'uopo apposite convenzioni, e pone in essere ogni ulteriore iniziativa o intervento al fine del raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione può quindi esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Tali attività saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

L'Associazione, per la sua attività istituzionale non persegue scopi di lucro in osservanza dell'art. 3 del dlgs.112/2017 ed è tenuta espressamente ad osservare l'esclusivo perseguimento di finalità di interesse generale.

In particolare l'associazione:

- a) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale
- b) il divieto di distribuire degli utili ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 del Codice del Terzo Settore;
- c) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione conformemente a quanto previsto dal comma 3 dell'art3 del D.lgs. 112/2017 per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- d) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore; l'individuazione dell'ETS/degli ETS destinatario/i è di competenza dell'Assemblea, previo i necessari pareri di legge;
- e) l'obbligo di redigere bilancio con le modalità di cui all'art. 13 del Codice del Terzo Settore e il bilancio sociale con le modalità di cui all'art. 14 del medesimo Codice;
- f) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- g) l'uso della denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus" e successivamente dell'acronimo "ETS", in base a quanto disposto dall'art. 1.

PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) tutti i beni mobili e immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione, anche per erogazioni, donazioni o lasciti;
- b) eventuali fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) sovvenzioni, contributi, sussidi, rette, premi di enti o privati;
- c) ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale.

Art. 5

L'esercizio finanziario è annuale ed ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione predisponde annualmente un conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

Nei casi previsti dalla legge l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio

sociale.

SOCI

Art. 6

Hanno la qualità di soci le persone ed enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio di Amministrazione e che versino all'atto di ammissione la quota di associazione, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

Sono esenti dal pagamento della quota gli ex presidenti.

I soci che non presentino per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno sono considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La quota sociale non è trasmissibile a terzi se non per trasferimenti mortis causa e non è soggetta a rivalutabilità.

Art. 7

La qualità di socio si perde nei seguenti casi:

- a) su inappellabile decisione del Consiglio di Amministrazione, per indegnità o per il mancato pagamento delle quote sociali per due anni consecutivi;
- b) per recesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 9

L'Assemblea è composta da tutti i soci e viene convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una settimana prima dell'adunanza con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (anche email, pec, sms, social ecc). L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea deve convocarsi in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in seduta straordinaria ogni qualvolta la convochi il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio dei revisori dei conti.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci e, anche nello stesso giorno, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; quelle di cui al punto c) dell'articolo successivo con la maggioranza dei due terzi dei voti. Non esiste la possibilità per i soci, di farsi rappresentare tramite delega.

L'Assemblea può anche tenersi attraverso piattaforme informatiche.

Art. 10

L'Assemblea delibera:

- a) gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;

- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;
- c) le modifiche dello statuto;

d) quant'altro a lei demandato per legge o statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a tredici membri, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina il numero, per la durata di tre anni. In seno al Consiglio deve essere assicurata la rappresentanza almeno dei due gruppi linguistici più consistenti. In caso di dimissioni o impedimento permanente di un membro, il Consiglio alla prima riunione successiva, provvede alla sua sostituzione con un membro del medesimo gruppo linguistico, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente ed uno o più Vice Presidente appartenenti ai gruppi linguistici italiano e tedesco, che può sostituire il presidente in tutte le sue funzioni.

Fanno parte del Consiglio con diritto di voto consultivo i rappresentanti della Caritas diocesana.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione altri membri, eventualmente nominati dall'Ente pubblico in forza di convenzione stipulata con l'Associazione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente lo ritengano necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri e viene convocato con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (anche email, pec, sms, social ecc), da inviarsi ai consiglieri almeno una settimana prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In particolari casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni liberi prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri; esse vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio può tenersi anche con modalità informatiche

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) provvede all'amministrazione e alla gestione dell'Associazione e relativi servizi;
- c) assume e licenzia personale;
- d) ammette volontari, anche in servizio civile;
- e) autorizza il Presidente o altro Consigliere all'uso designato, ad assumere, in nome e per conto dell'Associazione, impegni finanziari con istituti di credito, enti e privati;
- f) ha facoltà di nominare un Comitato esecutivo, cui può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni;
- g) invita periodicamente i responsabili dei vari servizi dell'Associazione a dare relazione scritta dell'attività svolta, al fine, fra il resto, di trarre suggerimenti per il collegamento fra i servizi stessi e fra i servizi e l'Associazione.
- h) individua le "attività diverse" rispetto a quelle di interesse generale è operata di volta in volta – nel rispetto delle finalità complessive e dei valori previsti dal presente

articolo - da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione La Strada der Weg ETS, a cui il presente statuto attribuisce la relativa competenza;

Art. 13

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi urgenti può esercitare le funzioni del Consiglio, salvo poi la ratifica del suo operato alla prima riunione successiva; stipula convenzioni con gli organismi che affidano all'Associazione la gestione di attività ed iniziative relative ai suoi fini istituzionali, nonché ogni altro atto necessario al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 14

L'Associazione si avvale dell'opera di un assistente ecclesiastico, nominato dal Vescovo della Diocesi di Bolzano - Bressanone, cui spetta l'assistenza morale e spirituale dei ragazzi e dei giovani assistiti. L'Assistente è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se costituito.

Art. 15

La gestione dell'Associazione è controllata, conformemente agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore da un organo di controllo, la cui composizione permette anche la funzione di revisione legale dei conti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile.

Si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 del Codice Civile.

I Revisori, compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I Revisori sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Revisore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

I Revisori possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica fino alla prossima assemblea che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e dei Revisori supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal sindaco più anziano.

Il Collegio dei Revisori ha i poteri di cui all'art. 2403/bis del Codice Civile.

I Revisori devono assistere alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, i quali provvedono alla nomina di un liquidatore.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il suo patrimonio residuo è devoluto,

previo parere degli Organismi stabiliti dalla legge, ad altre organizzazioni E.T.S. individuate dall'Assemblea. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alle norme contenute nel codice civile nel titolo II del libro I.

Art. 18 Disciplina transitoria

In tutti i casi non previsti dal presente statuto valgono le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

Ai fini di una più facile lettura, tutti i termini usati nel presente statuto sono da intendersi riferiti a entrambi i sessi.

L'efficacia del presente statuto è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, c. 10, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e comunque, non prima, del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Resta ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prima del termine suddetto; in questo caso il presente statuto diverrà efficace con l'iscrizione dell'Associazione in detto Registro.

Una volta che il presente statuto sia divenuto pienamente efficace, cesseranno di produrre qualsiasi effetto le disposizioni contenute nello statuto attualmente in vigore.

F.to SPOLAORE Paolo

F.to Felipe BENVENUTTI - Notaio

L.S.

Certificazione di conformità ai sensi dell'art. 22 e successive integrazioni e/o modificazioni, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 68 ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Certifico io sottoscritto Dr. Felipe Benvenuti, Notaio in Bolzano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bolzano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al trentuno luglio duemilaventitré, rilasciata dalla Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia informatica, composta di numero quindici pagine, è conforme al suo originale, formato su supporto analogico, firmato a norma di Legge e conservato nei miei atti che sostituisce l'originale ad ogni effetto di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Bolzano, lì 21 agosto 2020.

File firmato digitalmente dal Notaio Felipe Benvenuti.